CAMERA DEI DEPUTATI N. 4287-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **BRUSASCA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 novembre 1962 (*Stampato n.* ***2020***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(PRETI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 novembre 1962

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961

Presentata alla Presidenza il 13 dicembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il presente disegno di legge viene proposta la ratifica e l'esecuzione della Convenzione stipulata a Bruxelles l'8 giugno 1961 per facilitare l'importazione di merci destinate a fiere, congressi e manifestazioni similari.

Nella Convenzione sono previste due facilitazioni:

a) la temporanea importazione di merci;

b) l'esenzione dai diritti per l'importazione di limitati quantitativi destinati alla gratuita distribuzione ai visitatori per scopi

propagandistici. Sono esclusi dall'esenzione le bevande alcooliche, i tabacchi ed i combustibili.

Nella relazione ministeriale sono dettagliatamente illustrate le disposizioni della Convenzione che interessano particolarmente lo Stato italiano.

Dato che nessuna disposizione della Convenzione è in contrasto con quelle dei nostri ordinamenti doganali e fiscali e che esse possono favorire lo sviluppo dei rapporti internazionali nelle occasioni delle manifestazioni per le quali la Convenzione stessa è stata stipulata, la III Commissione della Camera propone che essa sia approvata ed eseguita come ha già deciso il Senato della Repubblica.

BRUSASCA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 19 della Convenzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.